

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CANCELLERIA



23212.09

3 NOV. 2009

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9447/2006

SEZIONE LAVORO

Cron. 23212

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 21/05/2009
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere - PJ
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. BRUNO BALLETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9447-2006 proposto da:

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato CASTAGNI GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2009

*contro*

1772

██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 67, presso lo studio dell'avvocato CONDEMI RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2906/2005 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 29/08/2005 R.G.N. 2255/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/05/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO  
BALLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

PELLIERE C1  
Giovanni Cantelmo

### Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale-giudice del lavoro di Roma [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio la s.r.l. [REDACTED]

- alle cui dipendenze aveva prestato lavoro con le mansioni di commessa, dal 1° maggio 1995 al 30 ottobre 1998 - per ottenere il pagamento di euro 32.176,22 a titolo differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute, lavoro straordinario e t.f.r..

L'adito Tribunale di Roma, dopo avere dichiarato la contumacia della società convenuta, accoglieva parzialmente la domanda - nel senso che condannava la società convenuta al pagamento di euro 88.507,85 a titolo di differenza sul trattamento retributivo e del t.f.r. - e, a seguito di impugnativa della s.r.l. [REDACTED] e costituitasi in giudizio la [REDACTED], la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado e condannava l'appellante alle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l.

[REDACTED] propone ricorso affidato a tre motivi.

L'intimata [REDACTED] resiste con controricorso.


## MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, denunciando "violazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ." - censura la sentenza impugnata <<per avere la Corte territoriale errato nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa che regola la notificazione degli atti da eseguirsi nei confronti delle persone giuridiche, [atteso che], nella specie, l'ufficiale giudiziario, dopo aver per ben due volte (rispettivamente in data 29 maggio 2002 e 30 maggio 2002) non rivenuto nessuno presso la sede sociale (in quei giorni occasionalmente chiusa) nonostante non risultasse dall'atto l'indicazione del legale rappresentante, non ha provveduto ad effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. direttamente alla società, pur sussistendone tutti i presupposti e secondo quanto statuito dalla legge, motivando detta impossibilità in virtù della mancata previsione contemplata espressamente dall'art. 145 c.p.c. di tale forma di notifica alle società>>.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione sulla

valutazione delle prove testimoniali" rileva criticamente che «la motivazione della sentenza in ordine al riconoscimento della subordinazione è del tutto contraddittoria, illogica e/o illegittima, atteso che il giudice ha basato il proprio convincimento su una sola testimonianza, peraltro valutandola in maniera errata, omettendo di esaminare le altre dichiarazioni decisive ai fini dell'accoglimento della domanda dell'odierna deducente».

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "omessa pronunzia sulla eccezione di nullità della notifica del verbale contenente il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, nonché erronea valutazione della violazione degli artt. 232 e 292 cod. proc. civ." - rileva, a censura della sentenza impugnata, che «la Corte di appello (e prima il Tribunale) ha fondato il proprio convincimento su delle prove testimoniali generiche e contraddittorie, sulla mancata risposta ad un interrogatorio formale irritualmente deferito e su di una contumacia fondata su una notifica dell'atto introduttivo nulla (a prescindere



dall'effetto travolgente di detta circostanza sull'intero procedimento)>>.

II - Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

Al riguardo la questione sottoposta all'esame del Collegio può riassumersi nei termini seguenti (tenendo conto del tema della decisione identificato dalla Corte territoriale e delle censure mosse dalla ricorrente, che definiscono i confini dell'indagine in questa sede): se ed in quali limiti siano utilizzabili nei confronti di una persona giuridica le modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., essendo indicata nell'atto la persona fisica che rappresenta l'ente. Nel caso di specie, infatti, non è controversa l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c. per le notificazioni alle persone giuridiche (ed ai soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 145 c.p.c.). Anzi la società ricorrente lamenta appunto che nel caso in esame non si sia proceduto a notifica nelle forme di cui al citato articolo 140, affermando che, se tale procedura fosse stata adottata, presso il Comune sarebbe risultato "il nuovo numero civico identificante la sede della società medesima".

Tanto premesso, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. (norma nella specie rilevante perché la ricorrente è una società di capitali), la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna della copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. A norma dell'art. 46, comma secondo, c.c., nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 (dello stesso codice) o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, intendendosi per sede effettiva il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi (Cass. 4 agosto 2000, n. 10243; 28 luglio 2000, n. 9978; 18 gennaio 1997, n. 497).

Come posto in luce anche in dottrina, è dunque accolto il principio dell'effettività della sede quale criterio interpretativo generale, valido pure per le notificazioni.



Il secondo comma dell'art. 145 prevede modalità analoghe di notificazione, con riferimento alla sede, indicata nell'art. 19, secondo comma, del codice civile.

Il terzo comma aggiunge che, se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 cod. proc. civ..

Come il testuale tenore della norma rende palese, le modalità prescritte nei primi due commi vanno sperimentate per prime; se la notificazione non può essere eseguita con quelle modalità, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie del detto rappresentante), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario).


Qualora neppure le modalità richiamate nel terzo comma dell'art. 145 possano essere utilmente praticate, la giurisprudenza maggioritaria - sia pure con talune distinzioni che qui non possono formare oggetto di pronuncia perché estranee alla



questione rilevante ai fini della decisione -  
ammette l'applicabilità del rito previsto dall'art.  
140 c.p.c. anche, nei confronti delle società, (ex  
*multis* e tra le più recenti: Cass. 10 aprile 2000,  
n. 4529; 9 febbraio 2000, n. 1427; 17 giugno 1999,  
n. 6065; 27 gennaio 1999, n. 716; 3 novembre 1998,  
n. 11004; 11 gennaio 1994, n. 239; 3 dicembre 1993,  
n. 12004; 29 maggio 1992, n. 6529).

Anche nella dottrina prevale nettamente la  
soluzione favorevole all'applicazione del rito  
anzidetto pur con alcune divergenze circa i  
presupposti ed i limiti d'impiego.

Un contrasto più marcato, invece, sussiste in  
ordine all'applicabilità dell'art. 143 c.p.c..  
Secondo alcune pronunzie, infatti, la notifica  
mediante il rito previsto da detta norma sarebbe  
inapplicabile alle persone giuridiche. Le  
disposizioni della norma medesima, invero,  
postulerebbero che sia sconosciuto il luogo in cui  
il destinatario ha la sua residenza, la dimora o il  
domicilio ed inoltre che tale mancata conoscenza  
non sia superabile attraverso le normali ricerche  
ed adottando la comune diligenza. Queste  
situazioni, però, non potrebbero realizzarsi per le  
società di capitali, munite di personalità



giuridica, per le quali sarebbe in vigore l'obbligo di dichiarare quale sia la sede della società all'atto stesso della costituzione (artt. 2328, 2464, 2475 c.c.), nonché l'obbligo di dichiarare i mutamenti della sede, esistendo peraltro un sistema di pubblicità legale idoneo a dichiarare i mutamenti della sede, esistendo peraltro un sistema di pubblicità <sup>le</sup> legale idoneo a consentire di conoscere l'attualità della sede dichiarata e l'inopponibilità ai terzi dei mutamenti non pubblicizzati. Con la conseguenza che, qualora la sede dichiarata non coincida con quella effettiva e questa non sia nota, il terzo potrebbe legittimamente ignorare la sede effettiva, effettuando le notifiche nel luogo pubblicizzato come "sede" dalla stessa società e risultante dai pubblici registri, salvo giovare del disposto dell'art. 140 nel caso in cui il legale rappresentante della società, o altre persone legittimate a ricevere l'atto, risultino irreperibili in tale luogo (Cass. 29 gennaio 1998, n. 904, 11 gennaio 1994, n. 239; 1° marzo 1989, n. 1102; 3 luglio 1971, n. 2070).

Un altro orientamento, invece, ammette l'applicazione dell'art. 143 c.p.c., anche nei

confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, avendo riguardo alla funzione complementare della menzionata norma. (Cass. 29 maggio 1992, n. 6529; 12 aprile 1990, n. 3107; 28 luglio 1989, n. 3528; 5 giugno 1987, n. 4927; 16 ottobre 1979, n. 5392; 12 maggio 1979, n. 2758).

Prima di procedere all'esame della questione, ai fini della composizione del suddetto contrasto, va premesso che il sistema delle notificazioni deve rispondere ad una duplice esigenza: la prima è quella di consentire al destinatario dell'atto di

venire a conoscenza nei tempi previsti del contenuto contraddittorio, oggi ribadito nell'art. *di questo, in modo da poter svolgere a riguardo ogni attività difensiva, nel rispetto del principio del*

111, comma secondo, Cost. (come novellato dall'art.

1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2); la seconda è

quella di permettere al soggetto, ad istanza del

quale la notifica si esegue, di poter agire in

giudizio ponendo in essere i relativi atti

d'impulso. Entrambe le esigenze ricevono tutela

costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.). Lo sforzo

ermeneutico, quindi, deve essere diretto a

bilanciarle, da un lato garantendo al destinatario

un effetto di conoscenza o, nei casi previsti dalla

legge, di conoscibilità legale dell'atto in stretta

aderenza alla disciplina normativa, in modo da

assicurare il pieno spiegamento del diritto di difesa, dall'altro consentendo al soggetto, che intenda agire il giudizio, di esercitare il potere di azione (anche) con l'adozione dei necessari strumenti di notifica.

In altre parole, non sarebbe <sup>certo</sup> conforme a Costituzione un approccio interpretativo che, sia pure in taluni casi particolari, finisse con il rendere non possibile alcuna forma di notificazione. Questo risultato, tuttavia, è evitato da una lettura della disciplina normativa che, facendosi carico della non completezza delle regole contenute nell'art. 145 c.p.c., proceda ad un esame sistematico e coordinato delle norme dettate in tema di notificazioni con riferimento a quelle indirizzate a soggetti diversi dalle persone fisiche e, per quanto qui rileva, con riguardo alle notificazioni alle persone giuridiche.

In questo quadro la tesi, espressa nel primo degli orientamenti sopra richiamati (circa l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 143 c.p.c.), non è persuasiva.

Va subito sgombrato il campo da un primo argomento di ordine letterale, secondo il quale l'art. 145, terzo comma, c.p.c. rinvierebbe in modo espresso

soltanto agli artt. 138, 139 e 141 dello stesso codice.

Il richiamo limitato a queste tre norme si spiega con il rilievo che l'art. 145, terzo comma, cit. nel contemplare una modalità di notificazione sussidiaria rispetto a quella prevista dal primo comma della medesima norma, stabilisce che la notifica sia indirizzata alla persona fisica che rappresenta l'ente (qualora essa sia indicata nell'atto) e dispone perciò l'osservanza delle disposizioni previste per le situazioni ordinarie o fisiologiche che consentono l'esecuzione della notifica direttamente al destinatario o ad un consegnatario normativamente individuato. Ma ciò non vuole dire che, quando la notifica ai sensi di tali disposizioni si riveli non praticabile, la mancata menzione dell'art. 143 (come del resto, dell'art. 140, che noppure forma oggetto di richiamo nel terzo comma dell'art. 145) debba essere intesa come implicita esclusione dell'applicabilità di queste norme.

Infatti, una volta prevista la notifica al legale rappresentante dell'ente, non sarebbe ragionevole (né conforme all'art. 24 Cost.) un'interpretazione del dettato normativo diretta ad affermare che, nei

confronti del medesimo rappresentante, possano trovare applicazione soltanto le forme ordinarie di notificazione e non quelle stabilite per i casi (eccezionali) nei quali si debba prendere atto dell'impossibilità di adottare quelle forme. Maggiore consistenza presenta l'argomento secondo cui l'art. 143 c.p.c. sarebbe inapplicabile alle persone giuridiche perché esso postulerebbe che sia sconosciuto il luogo in cui il destinatario ha la sua residenza, la dimora o il domicilio ed inoltre che tale mancata conoscenza non sia superabile attraverso le normali ricerche ed adottando la comune diligenza.

Queste situazioni non potrebbero realizzarsi per le società di capitali, esistendo un sistema di pubblicità legale idoneo a consentire di conoscere l'attualità della sede dichiarata e l'inopponibilità ai terzi dei mutamenti non pubblicizzati. Tali affermazioni sono, in via di principio, esatte. Esse, tuttavia, valgono a rimarcare il carattere residuale che la notifica ex art. 143 c.p.c. al legale rappresentante della persona giuridica deve avere. Non giovano però per escludere in radice l'applicabilità di tale norma (che, in sostanza, è una norma di chiusura del

sistema delle notificazioni), perché non assicurano in ogni caso che una notificazione possa essere eseguita.

Dalle esposte considerazioni consegue che il sistema di pubblicità in vigore per le società di capitali non consente di reperire in ogni ipotesi una sede legale, quando le eventuali variazioni non siano annotate. Il caso in esame ne costituisce la prova ed altri esempi potrebbero addursi (come il caso in cui l'edificio in cui era situata la sede sociale risulti totalmente demolito e sia ignota l'eventuale sede effettiva).

In ipotesi del genere il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente non può ritenersi precluso.

Invero, l'applicazione di detta norma direttamente alla persona giuridica va esclusa perché la sua testuale formulazione impone di considerarla ontologicamente incompatibile con soggetti diversi dalle persone fisiche. Ma quando nell'atto il legale rappresentante sia indicato (e il notificante può identificarlo, formulando quindi la relativa indicazione, attraverso il sistema di pubblicità), non vi sono ostacoli sulla base

delle considerazioni sopra svolte - all'adozione nei suoi confronti delle forme di cui all'art. 143 c.p.c., quando ne risultino sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio.

Ciò non soltanto per esigenze di completezza del sistema notificatorio ma anche perché, una volta ammessa la notifica al legale rappresentante nelle forme ordinarie, non appare giustificato escludere la possibilità di fare ricorso alle particolari modalità di cui alla detta norma, che risulta riferibile a tutte le persone fisiche.

Conclusivamente, la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, con particolare riguardo alle società di capitali (caso ricorrente nella specie), va così specificata: a) la notificazione si esegue, in primo luogo, con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa; b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145,



terzo comma, c.p.c. la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; c) se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante (se indicato nell'atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente), oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società; d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale però risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c., nei confronti del detto legale rappresentante.

Nella specie - a conferma dell'infondatezza del motivo di ricorso in esame - vale riportarsi alla recente decisione di questa Corte a mente della quale «in virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire


mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 c.p.c., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile *ratione temporis* nel caso di specie) dell'art. 145 c.p.c. (come modificato dall'art. 2 legge 28 dicembre 2005 n. 263) che si ispira proprio alla *ratio* del principio di immedesimazione organica» (Cass. n. 19468/2007).

**III** - Anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

Infatti, sul punto delle censure concernenti l'asserita errata valutazione delle risultanze probatorie in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, si rimarca che la cennata valutazione rientra nell'attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero

di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" [la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)].



- e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Circa, poi, la censura concernente l'asserita inattendibilità del teste [REDACTED] la cui deposizione sarebbe stata impropriamente utilizzata nella decisione della Corte territoriale a preferenza rispetto a quella di altri testimoni ([REDACTED] e [REDACTED]) -, questa Corte ha statuito - con la sentenza n. 21412/2006 a cui vale riportarsi integralmente anche per la relativa parte motiva - che «il

giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata>>.

**IV** - Deve, infine, respingersi pure il terzo motivo di ricorso.

Al riguardo, l'asserito vizio di nullità della notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente e il relativo denunciato vizio di omessa motivazione sul punto non appaiono rilevanti per invalidare la sentenza impugnata in quanto il *decisum* non si fonda sul mancato

espletamento del cennato interrogatorio formale, bensì sulla valutazione delle risultanze delle prove testimoniali nei sensi indicati sub precedente "capo III".

Di conseguenza va esclusa la "decisività" del punto in questione in quanto, ai fini della decisività ex art. 360 cod. proc. civ., è richiesto un rapporto di causalità logica tra la circostanza trascurata e la soluzione data dal giudice alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che ~~di~~ quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato la controversia ad una soluzione diversa (ex plurimis Cass. n. 13766/2007): e, nella specie, non ricorre siffatto requisito in ordine alla doglianza sollevata dalla ricorrente. SR


IV - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da s.r.l.  deve essere respinto e la società ricorrente deve essere condannata, per effetto della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. P

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 14,00, oltre a euro 2.500,00 di onorario e alle spese generali ed agli ulteriori oneri di legge.

Così deciso, in Roma, il giorno 27 maggio 2009.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**IL CANCELLIERE**

Deposito in Cancelleria



oggi 3 NOV 2009

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE C1  
Giovanni Carmelino

TRIBUNALE DI  
CASSAZIONE  
P. 10  
N. 533